

## **Art. 7**

### **Registro delle imprese**

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali.
2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
  - a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
    - 1) gli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile;
    - 2) le società di cui all'articolo 2200 del codice civile;
    - 3) i consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile;
    - 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23.7.1991, n. 240;
    - 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'articolo 2201 del codice civile;
    - 6) le società, di cui all'articolo 2505 e seguenti del codice civile;
    - 7) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;
    - 8) i pioli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile;
    - 9) le società semplici di cui all'articolo 2251 del codice civile;
  - b) gli atti previsti dalla legge.
3. I soggetti previsti nei numeri 7, 8 e 9 del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori.
4. Le persone fisiche, le società e consorzi iscritti negli albi di cui alla L. 8.8.19851 n. 443 sono altresì, annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane.
5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro **il** mese successivo. la numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha una numerazione separata e progressiva.
6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali.

## Art. 9

### Repertorio delle notizie economiche e amministrative

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
  - a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché, non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali
  - b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal R.D. 20.9.1934, n. 2011, dal R.D. 4.1.1925, n. 29, dall'art. 29 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito nella L. 26.4.1983, n. 131 e dalle altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro dell'industria sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'Ufficio può, acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22.7.1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare i dati culturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto col Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente StatoRegioni
5. il REA è, gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro dell'industria.